

Scheda di sintesi

Legge n. 213/2023

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

10 GENNAIO 2024



Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)

Art. 1	Argomento
Comma 15	<p><i>Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti</i></p> <p>Si reintroduce, <u>per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024</u>, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.</p> <p>Tale esonero è pari al 6%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e al 7%, se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.</p>
Commi 16 e 17	<p><i>Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori</i></p> <p>Si prevede, <u>limitatamente al periodo d'imposta 2024</u>, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente (e dei titolari di redditi assimilati) per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).</p> <p>Il regime transitorio più favorevole consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri; - nell'inclusione nel regime di esenzione delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Comma 18	<p><i>Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa</i></p> <p>Si estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa, <u>ivi inclusi i ristorni erogati ai soci delle cooperative di lavoro a titolo di integrazione salariale</u>).</p>
Commi da 21 a 25	<p><i>Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i></p> <p>Si prevede, <u>per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024</u>, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.</p> <p>La somma riconosciuta - su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l'importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023 - non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, compensa il credito così maturato mediante l'istituto della compensazione.</p>

<p>Comma 44</p>	<p><i>Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate</i></p> <p>Si posticipa, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell'efficacia della c.d. "plastic tax" e della c.d. "sugar tax" istituite dalla legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019).</p>
<p>Commi 52 e 53</p>	<p><i>Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati</i></p> <p>Si estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%, in luogo del loro costo o valore di acquisto, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie.</p>
<p>Comma 63</p>	<p><i>Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili</i></p> <p>Si applica, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime.</p> <p>Si prevede inoltre la riduzione dell'aliquota al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto.</p>
<p>Commi da 94 a 98</p>	<p><i>Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione</i></p> <p>Si introducono una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.</p> <p>In particolare, il comma 97, composto dalle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all'art. 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del D.lgs. 241/1997.</p> <p>La lettera a) aggiunge al suddetto art. 17 i commi 1-bis e 1-ter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nuovo comma 1-bis stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata: <p>a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;</p> <p>b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;</p> <p>c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.</p> <p>Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.</p>

	<p>Il comma 1-ter dispone invece che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p>
<p>Commi da 101 a 111</p>	<p><i>Misure in materia di rischi catastrofali</i></p> <p>Si istituisce <u>l'obbligo</u>, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, <u>di stipulare, entro il 31 dicembre 2024</u>, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.</p> <p>La polizza dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.</p> <p>L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. <u>In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.</u></p> <p>Il comma 111 prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo in esame <u>non si applicano agli imprenditori agricoli</u> di cui all'art. 2135 del Codice Civile, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'art. 1, commi 515 e ss. della Legge 234/2021.</p>
<p>Commi da 142 a 155</p>	<p><i>ISCRO</i></p> <p>Si riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO ex art. 1, co. 386, Legge 178/2020), <u>in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti.</u></p> <p>Tale indennità è riconosciuta - a domanda degli interessati da presentarsi entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno di fruizione - per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda (comma 147). Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.</p> <p>L'erogazione dell'indennità in esame è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione - anche con riferimento al finanziamento dei medesimi percorsi - è demandata ad apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2024.</p>
<p>Comma 156</p>	<p><i>Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare</i></p> <p>Si modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro - prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione.</p> <p>La disposizione in commento modifica altresì le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia.</p> <p>Il comma in esame disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.</p>

<p>Comma 169</p>	<p><i>Indennità per i lavoratori del settore della pesca</i></p> <p>Si prevede l'erogazione, anche per il 2024, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziati risorse nel limite di 30 milioni di euro per il medesimo anno 2024, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.</p> <p>La suddetta indennità è pari ad un importo non superiore a 30 euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, <u>compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca</u> di cui alla Legge 250/1958.</p>
<p>Commi 177 e 178</p>	<p><i>Incremento misura di supporto per rette relative alla frequenza di asili nido</i></p> <p>Si prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, per bambini aventi meno di 3 anni di età. L'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro. La misura dell'incremento è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui.</p>
<p>Comma 179</p>	<p><i>Misure in materia di congedi parentali</i></p> <p>Si dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale (in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80% della retribuzione per 1 mese entro il 6° anno di vita del bambino), il riconoscimento di un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30%) per un mese ulteriore al primo.</p> <p>Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.</p> <p>Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.</p>
<p>Commi da 180 a 182</p>	<p><i>Decontribuzione delle lavoratrici con figli</i></p> <p>Si riconosce, <u>per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026</u>, un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.</p> <p>In via sperimentale, <u>per l'anno 2024</u>, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.</p>
<p>Commi da 187 a 189</p>	<p><i>Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza</i></p> <p>Si prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del c.d. "reddito di libertà" per le donne vittime di violenza.</p> <p>Tali risorse, volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, saranno ripartite tra le regioni secondo criteri definiti con uno o più Decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.</p>

	<p>Si prevede inoltre un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere.</p> <p>Si prevede infine un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne.</p>
Comma 190	<p><i>Iniziative formative in materia di contrasto alla violenza sulle donne e domestica</i></p> <p>Si incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica (art. 6, Legge 168/2023).</p>
Commi da 191 a 193	<p><i>Assunzione vittime di violenza nel settore privato</i></p> <p>Si prevede il riconoscimento di <u>uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati</u>, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.</p> <p>Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi, se è a termine, e di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.</p> <p>Tali benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa per gli anni dal 2024 al 2028.</p>
Comma 194	<p><i>Fondo per la creazione di case rifugio</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.</p>
Comma 202	<p><i>Risorse finanziarie in materia di apprendistato e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</i></p> <p>Si dispone un incremento per l'anno 2024, nella misura di 50 milioni di euro, delle risorse destinate sia al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (percorsi inerenti all'istituto originariamente denominato "alternanza scuola-lavoro").</p>
Commi da 210 a 216	<p><i>Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità</i></p> <p>Il comma 210 istituisce, all'interno dello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione pari a 552.177.454 euro per l'anno 2024 ed a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025.</p> <p>Il comma 212 abroga le disposizioni che avevano precedentemente istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.</p> <p>Il comma 213 elenca le finalità alle quali il Fondo unico è diretto:</p>

	<p>a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;</p> <p>b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;</p> <p>c) inclusione lavorativa e sportiva;</p> <p>d) turismo accessibile;</p> <p>e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;</p> <p>f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;</p> <p>g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;</p> <p>h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da Enti del Terzo Settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.</p> <p>Il comma 216 prevede una riduzione nella misura di 320.369.969 euro per l'anno 2024 e un incremento di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.</p>
Comma 247	<p><i>Fondo per l'Alzheimer e le demenze</i></p> <p>Si determina l'incremento della dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze (art. 1, comma 330, Legge 178/2020) per il triennio 2024-2026 di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.</p>
Comma 249	<p><i>Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno</i></p> <p>Si modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo ed eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.</p>
Commi da 250 a 252	<p><i>Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo</i></p> <p>Si autorizza l'ISMEA ad erogare prestiti cambiari a tasso agevolato <u>in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo</u>, per un importo massimo pari al 50% dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.</p>
Commi da 253 a 257	<p><i>Misure in favore delle imprese</i></p> <p>Il comma 253 autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024, di 310 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (art. 43, D.L. 112/2008).</p>

	<p>Il comma 256 rfinanzia, con 100 milioni di euro per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini".</p> <p>Il comma 257 incrementa infine la dotazione del "Fondo per la crescita sostenibile" (art. 23, D.L. 83/2012) di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.</p>
Commi da 282 a 284	<p><i>Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica</i></p> <p>Il comma 282 prevede, con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 120 giorni dal 1° gennaio 2024, la definizione di "linee guida" per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:</p> <p>a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'art. 28-quinquies, co. 2, del D.L. 75/2023;</p> <p>b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;</p> <p>c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite <u>operazioni di "partenariato pubblico-privato"</u> disciplinato dal libro IV del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali.</p> <p>A tali fini, il comma 284 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per il contrasto al disagio abitativo", con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.</p>
Comma 292	<p><i>Autorizzazioni di spesa</i></p> <p>Si introducono diverse autorizzazioni di spesa e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quella relativa al piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili (c.d. "Piano invasi") di cui all'art. 1, co. 523, della Legge 205/2017 (per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028); - quella in favore del settore dell'autotrasporto, di cui all'art. 1, co. 89, della Legge 147/2013 (per 100 milioni di euro per l'anno 2027).
Commi 296 e 297	<p><i>Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci</i></p> <p>Si estende alle spese sostenute <u>nel mese di luglio 2022</u> l'applicazione del credito di imposta (art. 14, co. 1, lettera a), terzo periodo, D.L. 144/2022) in favore delle imprese che effettuano attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli di categoria Euro 5 o superiore.</p> <p>L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.</p>
Comma 298	<p><i>Destinazione delle risorse non impiegate del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria</i></p> <p>Si prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e non impiegate - con oneri quantificati in 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e</p>

	<p>2025 - possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso, cioè al fine di:</p> <p>a) incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media;</p> <p>b) sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.</p>
Commi da 315 a 317 e 322	<p><i>Modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione</i></p> <p>Si interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria", da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l'art. 1 della Legge 198/2016; dall'altro lato (con una previsione autonoma), autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione individuati dal D.lgs. 70/2017.</p>
Comma 319	<p><i>Credito di imposta per l'acquisto della carta dei giornali</i></p> <p>Si prevede, anche per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, ed entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascun anno.</p>
Comma 320	<p><i>Contributo alle scuole per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste</i></p> <p>Si generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, il contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.</p>
Commi 335 e 337	<p><i>Misure in materia di beni culturali nonché di sale cinematografiche e polifunzionali</i></p> <p>Il comma 335 modifica l'art. 2, comma 8, del D.L. 34/2011, consentendo che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con decreto del MIC, di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del medesimo ministero, dotati di autonomia speciale, nonché degli utili delle società ALES S.p.A. possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della cultura non solo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale <u>ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.</u></p> <p>Il comma 337 invece è volto sostenere l'incremento del numero di sale cinematografiche e a stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024.</p>
Comma 341	<p><i>Rifinanziamento del fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo</i></p> <p>Si rifinanzia il Fondo di cui all'art. 1, co. 632, della Legge 197/2022) per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.</p>

Comma 361	<p><i>Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione</i></p> <p>Si dispone il rifinanziamento, per il triennio 2024-2026, del Fondo per l'immigrazione istituito dal D.L. 145/2023.</p>
Commi da 443 a 445	<p><i>Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.</p> <p><u>Si demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione delle condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.</u></p>
Comma 446	<p><i>Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole</i></p> <p>Si recano alcune novelle alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, intervenendo sugli articoli 1, 5 e 7 del D.lgs. 102/2004.</p> <p>In particolare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedendo anche gli interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi; - contemplando anche gli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive; - estendendo, con l'inserimento del comma 1-bis - alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca - l'ambito soggettivo dei beneficiari degli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'art. 5; - inserendo i riferimenti alle imprese e consorzi di acquacoltura e della pesca e al relativo settore nel quale esse operano nonché alle tipologie di credito di cui beneficiano le stesse imprese e i consorzi che operano nel settore della pesca; - introducendo il riferimento al "credito peschereccio" che si aggiunge a quello agrario.